



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19216 - Data adozione: 04/12/2018

Oggetto: D. Lgs. 152/2006: Diffida nei confronti di Aquarno S.p.A. - S. Croce sull'Arno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/12/2018

Numero interno di proposta: 2018AD021527

IL DIRIGENTE

VISTA la L.241/1990: *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTA la normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e, in particolare, il D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.M. 5/2/1998 e in particolare l'art. 5 (*recupero ambientale*) l'art. 8, comma 4 (*campionamento e analisi*) e l'art. 9 (*Test di cessione*);

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 11 bis della L.R. 22/2015, a norma del quale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 10 della medesima Legge Regionale, la Regione subentra per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana 23 febbraio 2016 n. 121 "Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2, della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali";

RICHIAMATA la nota del 31.07.2018, prot. n.381648 e la successiva del 13.8.2018 prot. n. 394652, con la quale il Dipartimento ARPAT di Pisa, a seguito dell'attività ispettiva del mese di aprile 2018, comunicava di aver riscontrato alcune inottemperanze alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione di cui al Decreto Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1732/2013 e successive modifiche ed integrazioni, proponendo l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29 - decies, comma 9, del D. Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che ARPAT, con la nota prima citata, rilevava alcune "non conformità" rispetto al Decreto Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1732/2013 e precisamente:

- *Rifiuti: il rifiuto CER 190112 (KEU) destinato ad impianto di recupero è stato sottoposto a verifica analitica per la conformità allo smaltimento mentre è stato destinato a recupero R5: inosservanza punto 5.1 lettera b) allegato A del D.D. 1732/2013;*

- *Rumore: verifica acustica effettuata in data 15.3.2018: non rispettata la periodicità biennale prescritta: inosservanza punto 5.6, allegato A del D.D. 1732/2013;*

- *Rifiuti: i risultati del test di cessione del KEU evidenziano la non conformità al recupero diretto in ambiente, avvenuto attraverso un impianto terzo, dove è stato utilizzato per la produzione di agglomerati riciclati destinati soprattutto all'utilizzo come materiale di riempimento, recupero ambientale, sottofondi stradali: inosservanza punto 5.1 lettera b) allegato A del D.D. 1732/2013;*

PRESO ATTO che per tali "non conformità" ARPAT ha trasmesso ad Aquarno S.p.A. verbale di accertamento e contestazione n. 22 del 25.7.2018 per la violazione dell'art. 29 quattordicesimo, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

RICHIAMATA la propria nota dell'1.8.2018, prot. n.82875 con la quale la Regione Toscana avviava il procedimento amministrativo per emettere atto di diffida nei confronti del Consorzio Aquarno S.p.A., con stabilimento in Via Sant'Andrea, 121 Santa Croce sull'Arno (PI), finalizzato a sanare le irregolarità riscontrate da ARPAT nel corso dei controlli compiuti presso l'impianto in

oggetto, che di seguito si riportano:

gestione rifiuti: inosservanza punto 5.1, lettera b), allegato A del Decreto Dirigenziale Provincia di Pisa n. 1732/13;

gestione rumore: inosservanza punto 5.6 ,allegato A del Decreto Dirigenziale Provincia di Pisa n. 1732/13;

PRESO ATTO che Aquarno S.p.A., in relazione al procedimento di diffida avviato, è stata appositamente “sentita” dalla Regione Toscana, Presidio Zonale di Prato, nell’audizione del 21.09.2018 e ha presentato, in data 3.10.2018, prot. n. 458252, le proprie osservazioni in merito a quanto contestato da ARPAT, il tutto depositato agli atti della Regione Toscana - Presidio zonale di Prato e che tali osservazioni sono state trasmesse ad ARPAT, da parte del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti, con nota del 9.10.2018, prot. 467016;

TENUTO CONTO che ARPAT, con nota del 26.10.2018, prot. 495312, su richiesta del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti del 9.10.2018, ha trasmesso le proprie controdeduzioni rispetto a quanto eccepito da Aquarno S.p.A. nelle sue osservazioni, motivando tutte le proprie contestazioni e confermandole integralmente;

TENUTO CONTO che la sentenza Cass. Pen. Sez. III, del 10-04-2012, n. 13363, richiamata dalla stessa ARPAT, attribuisce a tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti la responsabilità non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, che sussistano i presupposti per emettere atto di diffida nei confronti di Aquarno S.p.A. finalizzato a sanare le irregolarità riscontrate da ARPAT, prima elencate, rispetto al provvedimento di AIA vigente;

DICHIARATA l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa “*Autorizzazioni impianti di incenerimento e coincenerimento*”;

DATO ATTO che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - *Presidio Zonale di Prato in Via Cairoli 25*;

DECRETA

di DIFFIDARE il Consorzio Aquarno S.p.A. con sede legale in Via del Bosco 283 , loc. Cerri – Santa Croce sull’Arno (R.E.A.: C.C.I.A.A. di Pisa n.85713; P. IVA:00857500508), affinché sani le irregolarità riscontrate da ARPAT nel corso dei controlli AIA compiuti presso l’impianto ubicato in Via Sant’Andrea n. 121 - Santa Croce sull’Arno e si conformi a quanto previsto al punto 5.1, lettera b, allegato A e punto 5.6 allegato A del Decreto Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1732/2013 provvedendo, in particolare:

- in qualità di produttore ad effettuare le analisi di caratterizzazione e di conformità del KEU in base alla sua destinazione in quanto responsabile non solo della regolarità delle operazioni poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il suo intervento;
- a rispettare la periodicità biennale per la verifica acustica;

di INCARICARE il Dipartimento ARPAT di Pisa per la verifica del rispetto della presente diffida;

di PRECISARE che, in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il *Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti* della Regione Toscana, con sede a Firenze, Via di Novoli 26 e il Responsabile dello stesso procedimento è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli;

di TRASMETTERE copia del presente atto a:

- Aquarno S.p.A.;
- Comune di Santa Croce sull'Arno;
- Dipartimento ARPAT di Pisa;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest
- Carabinieri NOE sede di Firenze;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE